

**C.P. 6/12
dott. Scolaro**

Massimo Marchetta

Dottore Commercialista

Via Salaria n. 292 - 00199 Roma

Tel 06 85.35.67.13 - Fax 06 85.83.02.11

e-mail: massimo.marchetta@poste.it - PEC: massimo.marchetta@pec.it

TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI

- SEZIONE FALLIMENTARE -

C.P. 6/12 PIOMBO SUD S.R.L.

Programma di liquidazione dell'attivo concordatario

Ill.mo Giudice Delegato, dott. Fernando Scolaro,

il sottoscritto dott. Massimo Marchetta, nominato liquidatore nella procedura di concordato preventivo in epigrafe con decreto del 23/10/2013, sottopone all'attenzione della S.V. il presente "Programma di liquidazione", atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità per la liquidazione dell'attivo concordatario della Piombo Sud Srl.

PREMESSA

Si ritiene opportuno anticipare che lo scrivente liquidatore ha incontrato una particolare difficoltà nella redazione del presente documento, determinata principalmente dalla parzialità delle informazioni economico - contabili messe a disposizione dall'organo amministrativo della Società.

In data 5 dicembre 2013, il sottoscritto aveva rivolto al legale rappresentate

della Società, avvocato Fabio Fortunio, una analitica richiesta di documentazione e chiarimenti afferenti le poste di bilancio, ritenuti necessari per procedere alla migliore liquidazione dei beni ed all'incasso di crediti. Nonostante i ripetuti solleciti, la richiesta è rimasta ad oggi senza riscontro.

L'avv. Fortunio, nominato dall'assemblea dei soci quale liquidatore in data 26/11/2012 (pertanto successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo - ex art. 161, 6° co., l.f. - avvenuto il 6/11/2012), ha dimostrato di avere scarsa conoscenza delle vicende societarie precedenti alla sua nomina e sembrerebbe avere trovato scarsa collaborazione da parte dei professionisti che hanno assistito la società.

Inoltre, si ricorda che la società non ha, oggi, una struttura amministrativa, né un professionista (dottore commercialista o ragioniere), in grado di estrapolare dal sistema di gestione contabile i dati utili ai fini della liquidazione dell'attivo patrimoniale (quantificazione del valore dei beni; origine e anzianità dei crediti; anagrafiche dei clienti).

A tal fine il legale rappresentante della Società ha recentemente depositato una istanza al GD, dott. Fernando Scolaro, per essere autorizzato a nominare un professionista che assolva agli oneri contabili, fiscali e civilistici della Società.

L'ATTIVO CONCORDATARIO

La **proposta di concordato preventivo**, presentata dalla Piombo Sud ed omologata dal Tribunale Civile di Tivoli con decreto del 18/10/2013, è una proposta di carattere **meramente liquidatorio**.

Infatti, la proposta prevede la soddisfazione dei creditori mediante l'alienazione di tutti i beni materiali della Società, l'incasso dei crediti commerciali e l'incasso di canoni di affitto di azienda (terminato in data 31.03.2014), con conseguente cancellazione della Società dal Registro Imprese all'esito della definitiva liquidazione dell'attivo.

Nello specifico, come risulta dalla lettura del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e della relazione redatta ex art. 161, 3° co., l.f. dall'attestatore, dott. Bevilacqua, la Società propone la soddisfazione del passivo concordatario mediante:

- l'alienazione delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie della società;
- l'alienazione delle rimanenze di magazzino;
- l'incasso dei crediti (commerciali e diversi);
- la liquidità esistente (c/c bancari, cassa, carta di credito prepagata);
- i flussi di cassa generati dall'affitto dell'azienda.

In particolare, la Società ha valutato gli *assets*, i crediti, le rimanenze di magazzino, come di seguito schematicamente riepilogato:

#	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	IMPORTO (netto) da bilancio al 31/12/2012	IMPORTO da domanda di C.P.
a) Imm.ni Immateriali				
a.1)		Marchio Krone	€ 84,14	€ 5.000,00
b) Imm.ni Materiali				
b.1)		Imm.le industriale	€ 3.862.544,51	€ 3.700.000,00
b.2)		Terreno	€ 977.421,53	€ 400.000,00
b.3)		Imp. e macchinari	€ 9.369,43	€ 250.000,00
		Attrezzatura	€ 16.959,42	
		Macchine per uff.	€ 81.387,55	
		Automezzi	€ 7.940,90	
		Mobili e arredi	€ 15.263,15	
c) Imm.ni Finanziarie				
c.1)		quote RS-Link Srl	€ 1.500,00	€ 1.500,00
c.2)		Polizza assicurativa	€ 40.000,00	€ 39.000,00
c.3)		titoli e obbligaz.	€ 35.981,65	€ -
c.4)		dep.cauzionali	€ 12.881,42	€ -
d) Crediti diversi				
d.1)		Giampleri N.	€ 448.222,25	€ 350.000,00
d.2)		Forn. premi da ricevere	€ 210.303,54	€ -
d.3)		Mezzi M.	€ 14.959,29	€ -
d.4)		F.do spese legali	€ 2.000,00	€ -
d.5)		Finanziamento IBM	€ 8.244,91	€ -
d.6)		Altri	€ 5.375,01	€ -
e) Crediti v/Clienti				
e.1)		CAT. A con certezza di realizzo	€ 1.300.700,44	€ 1.300.700,44
e.2)		CAT. B con prob. di realizzo	€ 87.848,90	€ 35.139,56
e.3)		CAT. C-D con poss. di realizzo	€ 865.288,08	€ -
e.4)		crediti tributari	€ 1.159,00	€ -
e.5)		In contenzioso	€ 905.915,78	€ -
e.6)		effetti attivi in port.	€ 334.814,80	€ 125.020,00
f) Rimanenze Finali				
f.1)		rimanenze di magazzino	€ 238.303,60	€ 100.000,00
g) Flussi di cassa				
g.1)		canoni affitto azienda	€ 96.000,00	€ 96.000,00
h) Disponibilità Liquide				
h.1)		Banca	€ 629.938,14	€ 503.694,00
h.2)		Cassa	€ 33.938,14	€ 13.024,00
TOTALI			€ 10.244.345,58	€ 6.919.078,00

Nel prosieguo del presente documento, lo scrivente liquidatore procede ad illustrare le modalità di liquidazione dell'attivo concordatario.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

☐ a.1) marchio Krone

Valore di iscrizione nel bilancio al 31/12/2012: € 84,14

Valore attribuito nella proposta di concordato: € 5.000,00

Il marchio non è stato oggetto di perizia di stima e, né nella proposta di concordato, né nella relazione di attestazione, è fornita alcuna indicazione circa i criteri utilizzati per la sua valutazione.

(Per completezza di informazione si precisa che, nella relazione di attestazione, il valore contabile del marchio "Krone" è stato indicato in € 6.237,39.

Invece, dall'esame del bilancio al 31.12.2012 è risultato che il valore contabile del marchio è pari ad € 84,14.

È presumibile ritenere che l'indicazione del valore contabile del marchio "Krone" in € 6.237,39 sia frutto di un mero errore materiale. Infatti, la posta contabile "Costi di impianto e ampliamento" valorizzata per € 6.237,39 è pari alla sommatoria di: "Marchio Krone" € 84,14 + "Impianto di allarme 2008" € 1.653,25 + "Impianto elettrico" € 4.500,00).

Al fine di procedere alla vendita, lo scrivente ha pertanto richiesto al legale rappresentante della Piombo Sud informazioni in merito alla sua diffusione sul territorio e agli investimenti effettuati per la creazione ed il mantenimento del *brand* (spese di pubblicità, consulenza, ...).

La richiesta non è stata evasa.

Dall'esame della documentazione consegnata allo scrivente dal Commissario Giudiziale è risultato che la società avrebbe sostenuto spese di pubblicità per "Progetto brand Krone" che, nella situazione economico patrimoniale aggiornata al 31/12/2012, erano quantificate in € 18.051,25.

La domanda di registrazione del marchio è stata depositata dalla Piombo Sud in data 3/4/2008 (con una validità decennale dalla data di deposito della domanda di registrazione – all. 1). Pertanto, alla data odierna, il marchio ha una vita utile residua di quattro anni (con scadenza 3/4/2018).

Per tutto quanto sopra considerato, in mancanza di alcuna stima o perizia, si procederà alla **vendita al miglior offerente del marchio "Krone" mediante invito pubblico ad offrire**, assumendo quale **prezzo base** di vendita il valore di € **5.000,00**, pari al valore del marchio come quantificato nella proposta di concordato preventivo.

Della vendita sarà data pubblicità mediante pubblicazione di un idoneo avviso sul giornale **Porta Portese** e sul sito Internet www.astegiudiziarie.it, il tutto come meglio illustrato nel disciplinare di vendita allegato sub 2.

Nell'ipotesi in cui, nei termini stabiliti, non dovesse pervenire al liquidatore alcuna offerta, si procederà alla vendita del marchio "Krone" con le medesime modalità descritte nel disciplinare di vendita, applicando una riduzione del 25% al prezzo base assunto nella precedente vendita.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI – BENI IMMOBILI☐ b.1) **immobile industriale** – LOTTO 1

Valore di iscrizione nel bilancio al 31/12/2012: € 3.862.544,51

Valore attribuito nella proposta di concordato: € 3.700.000,00

☐ b.2) **terreno edificabile** – LOTTO 2

Valore di iscrizione nel bilancio al 31/12/2012: € 977.421,53

Valore attribuito nella proposta di concordato: € 400.000,00

La Piombo Sud detiene la piena proprietà di n. 2 beni immobili, in appresso meglio descritti:

- LOTTO 1 – edificio industriale sito in Guidonia Montecelio (RM), via Bruno Pontecorvo snc di circa 3.300 mq complessivi, distribuiti su due piani oltre uffici, appartamento custode e piazzale di pertinenza. Censito al N.C.E.U. di Guidonia al Fg. 11, p.lla 802, sub 501 – 502;
- LOTTO 2 – terreno edificabile sito in Guidonia Montecelio (RM), località “Tavernelle” di circa 6.100 mq complessivi. Censito al N.C.E.U. di Guidonia al Fg. 12, sezione “Marco Simone”, p.lla 534 e 536.

Tali beni immobili sono stati oggetto di stima da parte del geom. Fausto Corvi che, nelle proprie perizie giurate allegate alla proposta di concordato, ha valutato:

- in € 4.008.580,50 l’edificio industriale;
- in € 450.750,00 il terreno edificabile.

Con riferimento al **terreno edificabile** si ritiene opportuno precisare che l'immobile è pervenuto alla Piombo Sud Srl in forza di *"atto di convenzione"* stipulato in data 27/05/2009 con il quale il Comune di Guidonia Montecelio ha ceduto gli appezzamenti di terreno sopra descritti affinché la Società vi costruisse *"... edifici produttivi, artigianali, industriali e depositi o ricettivi..."*. Con l'atto di convenzione la Piombo Sud si è altresì obbligata *"... ad aderire al Consorzio degli Assegnatari ..."* (oggi, Consorzio Industriale Tiburtino) che aveva *"... stipulato apposita convenzione con il Comune, ... assumendo l'incarico di eseguire ... tutte le attività preparatorie necessarie per l'acquisizione dell'area mediante procedura espropriativa ... e realizzare le opere di urbanizzazione del comparto..."*.

Nell'ambito della procedura espropriativa, il Comune ha riconosciuto una indennità di esproprio ai precedenti proprietari dei terreni, da questi ultimi non ritenuta congrua.

Gli espropriati hanno quindi convenuto in giudizio il Comune di Guidonia Montecelio per richiedere la determinazione giudiziale della giusta indennità di esproprio.

Con sentenza depositata in data 18/3/2013, la Corte di Appello di Roma ha determinato l'indennità da riconoscere agli espropriati in 64,70 €/mq (pari a più del doppio dell'originaria indennità di esproprio di 30,00 €/mq riconosciuta dal Comune di Guidonia) ed ha dichiarato *"... il Consorzio Industriale Tiburtino tenuto, in forza della Convenzione del 9 aprile 2009, a manlevare ed a mandare esente il Comune di Guidonia Montecelio dal pagamento delle somme..."*. Con ciò significando che la Piombo Sud, quale proprietaria del terreno edificabile e

società consorziata del Consorzio Industriale Tiburtino, è tenuta a versare al Consorzio la somma di circa € 210.000 a titolo di conguaglio del corrispettivo per la cessione del diritto di proprietà del terreno edificabile.

È opportuno precisare che il **Consorzio Industriale Tiburtino ha proposto ricorso in cassazione** avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello, per richiedere la riforma della sentenza stessa nella parte in cui condanna il Consorzio Industriale Tiburtino a "... *manlevare ed a mandare esente il Comune di Guidonia Montecelio dal pagamento delle somme...*".

Come risulta dalla lettura della proposta di concordato e della relativa documentazione allegata (con particolare riferimento alla perizia di stima giurata, redatta dal geom. Corvi in data 13.02.2013, ed alla relazione dell'attestatore), la Società non indica i criteri che hanno portato alla quantificazione del valore del terreno edificabile in € 400.000 (sebbene valutato dal perito in € 450.750,00), né riferisce dell'alea relativa alla pendenza del giudizio di Cassazione di cui si è appena detto.



Per tutto quanto sopra considerato, lo scrivente propone di procedere alla **vendita al miglior offerente** dei beni immobili di proprietà della Piombo Sud Srl **mediante invito pubblico ad offrire, con deposito di offerte in busta chiusa ed eventuale gara al rialzo tra i soli offerenti avanti al liquidatore giudiziale**, assumendo quale prezzo base di vendita i valori di stima determinati dal geom. Fausto Corvi nella propria perizia giurata (arrotondati per difetto al migliaio di euro):

- LOTTO 1 – € 4.008.000 (euro quattromilionitotomila/00) per l'edificio industriale sito in Guidonia Montecelio (RM), via B. Pontecorvo snc di circa 3.300 mq complessivi, censito al N.C.E.U. di Guidonia Montecelio al Fg. 11, p.lla 802, sub 501 e 502;

- LOTTO 2 – € 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila/00) per il terreno edificabile sito in Guidonia Montecelio (RM), località "Tavernelle" di circa 6.100 mq complessivi, censito al N.C.E.U. di Guidonia al Fg. 12, sezione "Marco Simone", p.lla 534 e 536.

Della vendita sarà data pubblicità mediante pubblicazione di un idoneo avviso sul giornale "Il Messaggero" e sul giornale Porta Portese e sul sito Internet www.astegiudiziarie.it, il tutto come meglio illustrato nel disciplinare di vendita allegato sub 3.

Nell'ipotesi in cui, nei termini stabiliti, non dovesse pervenire al liquidatore alcuna offerta per uno dei due lotti, si procederà a nuova vendita dei beni immobili al miglior offerente, con le medesime modalità descritte nel disciplinare di vendita, applicando una riduzione del 20% al prezzo base assunto per il medesimo lotto nella precedente vendita.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI – BENI MOBILI STRUMENTALI

☐ b.3) beni strumentali

Valore di iscrizione nel bilancio al 31/12/2012: € 130.920,45

Valore attribuito nella proposta di concordato: € 250.000,00

Si riepiloga in appresso la composizione dei beni strumentali (nella parentesi è stato indicato il valore residuo di ogni categoria di cespiti, come risultante dal bilancio al 31.12.2012, dato dalla differenza tra valore storico e fondo ammortamento):

- **Attrezzature** (€ 16.959,42 = € 251.306,47 – € 234.347,05);
- **Macchine per Ufficio** (€ 81.387,55 = € 477.347,36 - € 395.959,81);
- **Impianti e macchinari** (€ 9.369,43 = € 43.861,53 - € 34.492,10);
- **Mobili e Arredi** (€ 15.263,15 = € 89.093,73 - € 73.830,58);
- **Automezzi** (Smart del 2010 – già alienata dal Commissario Giudiziale).

I beni strumentali **non sono stati oggetto di perizia di stima** da parte della Società.

Preliminarmente, lo scrivente ritiene opportuno riferire che dalla lettura della proposta di concordato risulta che i beni sarebbero stati *“stimati prudenzialmente in € 250.000”*. Tuttavia, né nella proposta di concordato, né nella ulteriore documentazione allegata (*“Stato Analitico ed Estimativo delle Attività”* e Relazione di attestazione ex art. 161, 3° co., L.F.) sono indicati i criteri adottati per tale stima.

Tanto rende difficilmente comprensibile la quantificazione del valore di € 250.000 quale presumibile valore dei beni strumentali. Ciò anche sulla base delle seguenti considerazione:

- come risulta dalla lettura del **bilancio al 31.12.2012** e dallo *“Stato Analitico ed Estimativo delle Attività”* (allegato alla proposta di concordato), i beni

hanno un **valore residuo contabile di € 130.920,45**, pertanto inferiore al valore di stima assunto nella proposta di concordato;

- **tra i cespiti** sono ricompresi beni aventi un valore storico di acquisto molto elevato ma che, **per vetustà ed obsolescenza, sono oggi presumibilmente privi di alcun valore economico** (a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano *"Mobili e arredi"* acquistati nell'anno 2004 per € 44.896,54; *"Computer ed accessori"* acquistati nell'anno 2004 per € 170.094,01; *"Computer ed accessori"* acquistati nell'anno 2007 per € 110.796,00; *"Software"* acquistati nell'anno 2008 per € 38.389,00; *"Software"* acquistati nell'anno 2009 per € 20.087,82).

Al fine di determinare il miglior prezzo base e le più opportune modalità di vendita dei beni strumentali (anche in considerazione del fatto che, limitatamente ad alcuni beni strumentali, la società ha ricevuto alcune offerte di acquisto), con comunicazione del 5/12/2013, lo scrivente ha rivolto una esplicita richiesta al legale rappresentante della Piombo Sud.

Nella comunicazione il liquidatore giudiziale ha richiesto di indicare i criteri sottostanti alla determinazione del valore di € 250.000 riportato nella proposta di concordato, in particolare precisando:

- se tale valore fosse stato quantificato *"a prezzi di mercato"*, ovvero in ottica liquidatoria o, ancora, secondo criteri di vendita fallimentare;
- se la valutazione fosse stata operata dalla Società sulla base di una stima, di preventivi, o ancora di ricerche di mercato (eventualmente allegando la relativa documentazione).

Con la richiesta di chiarimenti, il sottoscritto ha invitato il legale rappresentate della Piombo Sud a predisporre un elenco analitico dei beni con indicazione del relativo valore di mercato (presumibile) e del presumibile valore in ottica liquidatoria.

La richiesta non è stata evasa.

È parere dello scrivente che, in mancanza di precise informazioni in merito al presumibile valore dei singoli beni (o, quanto meno, delle singole categorie di beni), **non sia possibile valutare la convenienza alla vendita atomistica** dei singoli beni, ovvero la vendita dei beni in più lotti.

Pertanto, per tutto quanto sopra esposto, si procederà alla **vendita dei beni strumentali al miglior offerente, in un unico lotto, mediante invito pubblico ad offrire**, assumendo quale prezzo base di vendita il valore di € 250.000, pari al presumibile valore dei beni strumentali indicato nella proposta di concordato preventivo.

Della vendita sarà data pubblicità mediante pubblicazione di un idoneo avviso sul giornale **Porta Portese** e sul sito Internet www.astegiudiziarie.it, il tutto come meglio illustrato nel disciplinare di vendita allegato sub 4.

Nell'ipotesi in cui, nei termini stabiliti, non dovesse pervenire al liquidatore alcuna offerta, si procederà alla vendita in un unico lotto dei beni strumentali della Piombo Sud, con le medesime modalità descritte nel disciplinare di vendita, applicando una riduzione del 20% al prezzo base assunto nella precedente vendita.

Nell'ipotesi in cui, a seguito di ripetuti esperimenti di vendita deserti, il prezzo base dovesse attestarsi al di sotto del limite di € 150.000, lo scrivente si riserva di valutare la possibilità di affidare la vendita dei beni a Società specializzate nell'acquisizione e rivendita di attrezzature industriali e di *remarketing* di impianti, macchinari e attrezzature provenienti da liquidazioni volontarie e procedure concorsuali.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

☐ c.1) quote societarie RS-Link Srl

Valore di iscrizione nel bilancio al 31/12/2012: € 1.500,00

Valore attribuito nella proposta di concordato: € 1.500,00

La proposta concordato e la documentazione ad essa allegata nulla riferiscono in merito ai criteri adottati per la valutazione delle quote societarie detenute dalla Piombo Sud (in particolare la Relazione dell'attestatore non riferisce in merito alle eventuali verifiche condotte per accertare la congruità del valore delle quote).

Considerata l'esiguità del valore delle quote societarie, si procederà alla **vendita al miglior offerente, mediante invito pubblico ad offrire**, assumendo quale prezzo base di vendita il valore nominale delle quote di € 1.500, pari al valore quantificato nella proposta di concordato preventivo.

Della vendita sarà data pubblicità mediante pubblicazione di un idoneo avviso sul giornale Porta Portese e sul sito Internet www.astegiudiziarie.it, il tutto

come meglio illustrato nel disciplinare di vendita allegato sub 5.

Nell'ipotesi in cui, nei termini stabiliti, non dovesse pervenire al liquidatore alcuna offerta, si procederà alla vendita in un unico lotto delle quote societarie detenute dalla Piombo Sud, con le medesime modalità descritte nel disciplinare di vendita, applicando una riduzione del 30% al prezzo base assunto nella precedente vendita.

☐ c.2) **Polizza assicurativa**

Valore di iscrizione nel bilancio al 31/12/2012: € 40.000,00

Valore attribuito nella proposta di concordato: € 39.000,00

La polizza è stata escussa dalla Società ed il corrispettivo di € 40.689,44 è stato accreditato in data 30/01/2014 sul c/c intestato alla Società ed acceso presso la Banca Popolare di Sondrio (all. 6).

CREDITI DIVERSI e CREDITI COMMERCIALI (V/CLIENTI)

La Piombo Sud ha iscritto nel bilancio chiuso al 31/12/2012, **crediti** di varia natura (Crediti Diversi e Crediti commerciali verso clienti) per un **valore nominale complessivo di € 4.183.673,00**.

Dalla lettura della proposta di concordato preventivo risulta che l'ammontare complessivo dei **crediti ritenuti, dalla Società, esigibili** è pari ad **€ 1.685.840**.

Tuttavia, la proposta non fornisce alcuna indicazione dei criteri adottati per la svalutazione dei crediti, né le analisi svolte per la verifica della loro anzianità e

origine, nonché della solvibilità dei debitori.

Ugualmente dicasi per la relazione del professionista attestatore che nulla aggiunge alle considerazioni svolte dalla società in merito alle percentuali di svalutazione da applicare al valore nominale dei crediti.

Si riporta in appresso un sintetico riepilogo dei crediti vantati dalla Piombo Sud (*Crediti Diversi e Crediti Commerciali Verso Clienti*), come risultanti dalla proposta di concordato preventivo, con indicazione del valore nominale (da bilancio al 31/12/2012) e del presumibile valore esigibile del credito (da proposta di concordato preventivo):

☐ d.1) **Crediti Diversi v/Giampieri Nicola**

Valore di iscrizione nel bilancio al 31/12/2012: € 448.222,25

Valore attribuito nella proposta di concordato: € 350.000,00

☐ d.2) **Crediti Diversi v/Fornitori per premi da ricevere**

Valore di iscrizione nel bilancio al 31/12/2012: € 210.303,54

Valore attribuito nella proposta di concordato: € 0,00

☐ d.3) **Crediti Diversi v/Mezzi M.**

Valore di iscrizione nel bilancio al 31/12/2012: € 14.959,29

Valore attribuito nella proposta di concordato: € 0,00

☐ d.4) **Crediti Diversi (altri < € 10.000)**

Valore di iscrizione nel bilancio al 31/12/2012: € 15.619,92

Valore attribuito nella proposta di concordato: € 0,00

☐ e.1) **CAT. A - Crediti v/Clienti con certezza di realizzo**

Valore di iscrizione nel bilancio al 31/12/2012: € 1.300.700,44

Valore attribuito nella proposta di concordato: € 1.300.700,44

☐ e.2) **CAT. B - Crediti v/Clienti con probabilità di realizzo**

Valore di iscrizione nel bilancio al 31/12/2012: € 87.848,90

Valore attribuito nella proposta di concordato: € 35.139,56

☐ e.3) **CAT. C-D - Crediti v/Clienti con possibilità di realizzo**

Valore di iscrizione nel bilancio al 31/12/2012: € 865.288,08

Valore attribuito nella proposta di concordato: € 0,00

☐ e.5) **Crediti v/Clienti in contenzioso**

Valore di iscrizione nel bilancio al 31/12/2012: € 905.915,78

Valore attribuito nella proposta di concordato: € 0,00

☐ e.6) **Effetti attivi in portafoglio**

Valore di iscrizione nel bilancio al 31/12/2012: € 334.814,80

Valore attribuito nella proposta di concordato: € 125.020,00

Con particolare riferimento ai **"Crediti v/Clienti"**, dall'esame dell'allegato n° 14 alla proposta di concordato **"Elenco debitori - Clienti - 31.12.2012"** (all. 7), è risultato che tali Crediti sono **vantati verso una moltitudine di soggetti, per lo più titolari di crediti inferiori a € 5.000**, il tutto come schematicamente rappresentato nella tabella che segue:

NUMEROSITÀ POSIZIONI DI CREDITO	IMPORTO DEL CREDITO
33	X > € 10.000
31	€ 5.000 < X < € 10.000
316	X < € 5.000
380	TOTALE

Appare opportuno precisare che, alla data odierna, non è stata ancora iniziata alcuna attività di riscossione dei crediti da parte dello scrivente liquidatore giudiziale.

Infatti, stante la parzialità della documentazione allegata alla proposta di concordato preventivo (l'“*Elenco debitori - Clienti - 31.12.2012*”, allegato alla domanda di concordato e già allegato sub 7 al presente documento, riporta unicamente la denominazione del debitore e l'importo del credito), con comunicazione del 5/12/2013 inviata al legale rappresentante della Piombo Sud, lo scrivente ha richiesto di voler fornire ulteriori informazioni e documentazione relativamente a:

- anagrafica completa dei clienti (indirizzo postale, e-mail, PEC, referente);
- origine del credito e relativa documentazione sottostante (fatture, contratti, DDT);
- indicazione dell'attività già svolta per il recupero del credito;
- eventuali indagini svolte sulla solvibilità del debitore;
- la natura degli “*Effetti attivi in portafoglio*” (cambiali, tratte, Ri.Ba.), i relativi importi e le date di scadenza, provvedendo contestualmente alla loro consegna;
- elencazione degli Effetti Attivi non ritirati dal debitore e degli assegni andati insoluti, con indicazione dei nominativi dei relativi Clienti (completi di anagrafica ed origine del credito) e delle spese di insoluto eventualmente addebitate sul c/c.

La richiesta non è stata al momento evasa.

Per quanto riferito dal legale rappresentante, avv. Fortunio, la società non dispone al momento di personale amministrativo in grado di accedere al

software gestionale all'epoca in uso per la gestione dei crediti, né di un professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili. A tale proposito, l'avv. Fortunio ha recentemente depositato istanza per essere autorizzato alla nomina di un professionista che assolva agli oneri contabili, fiscali e civilistici.

Per tutto quanto sopra esposto, e ferma restando la necessità per lo scrivente liquidatore di poter accedere ai dati contabili della società, considerata la numerosità dei clienti e l'esiguità dei singoli crediti, il sottoscritto provvederà ad affidare l'attività di riscossione e recupero della totalità dei crediti vantati dalla Piombo Sud (pari ad € 4.183.673,00 come risultanti dal bilancio al 31/12/12) a soggetti specializzati nel settore della gestione dei crediti per conto terzi .

All'uopo lo scrivente ha richiesto ed ottenuto la formulazione di una pre-offerta da parte di EASA Consulting & Solutions S.r.l. (che si allega sub 8, unitamente alla presentazione la società) che prevede la corresponsione di una commissione, variabile sulla base dell'importo del credito, solo in caso di effettivo recupero del credito, senza alcun addebito per l'analisi e la gestione delle singole posizioni.

RIMANENZE FINALI

☐ f.1) Rimanenze di magazzino

Valore di iscrizione nel bilancio al 31/12/2012: € 238.303,60

Valore attribuito nella proposta di concordato: € 100.000,00

Le rimanenze di magazzino non sono state oggetto di perizia di stima da parte della Società e, nella proposta di concordato, non risultano esplicitati i criteri sottostanti alla determinazione del loro presumibile valore di realizzo (quantificato in € 100.000), né se tale valore sia riferibile al loro "prezzo di mercato", ovvero sia stato determinato con un'ottica liquidatoria o fallimentare, o, ancora, secondo criteri di vendita in blocco.

Per quanto riferito al sottoscritto dal legale rappresentante della società, e confermato dal commissario giudiziale, tali beni costituirebbero le residue rimanenze di merci, rimaste di proprietà della Piombo Sud Srl successivamente alla cessione in blocco del magazzino avvenuta nel corso dell'anno 2012 a favore della PS S.r.l., società quest'ultima che ha condotto in affitto l'azienda della Piombo Sud Srl sino al mese di marzo 2014.

Tanto farebbe presumere che le "Rimanenze di magazzino" (valutate in bilancio per € 238.303,60 e stimate nella proposta di concordato in € 100.000) siano in realtà merci prive di valore economico in quanto obsolete e, comunque, non più richieste dal mercato.

Sul punto, la relazione dell'attestatore non riferisce in merito agli eventuali esami e verifiche condotte per accertare la correttezza della "... *prudenziale svalutazione delle giacenze magazzino, per complessivi € 100.000, [N.d.R.: operata dalla Piombo Sud nella proposta di concordato preventivo] al fine di esprimere le effettive possibilità economiche di realizzo*".

È parere dello scrivente che, in mancanza di precise informazioni (ottenute sulla

base di stime, preventivi ovvero ricerche di mercato) afferenti il presumibile valore dei singoli beni costituenti le rimanenze, non sia possibile valutare la convenienza alla loro vendita atomistica o alla vendita in più lotti.

9

Pertanto, per tutto quanto sopra esposto, si procederà alla **vendita dei beni costituenti le "Rimanenze finali di magazzino" al miglior offerente, in un unico lotto, mediante invito pubblico ad offrire**, assumendo quale prezzo base di vendita il valore di € 100.000, pari al valore delle merci indicato nella proposta di concordato preventivo.

Della vendita sarà data pubblicità mediante pubblicazione di un idoneo avviso sul giornale Porta Portese e sul sito Internet www.astegiudiziarie.it, il tutto come meglio illustrato nel disciplinare di vendita allegato sub 9.

Nell'ipotesi in cui, nei termini stabiliti, non dovesse pervenire al liquidatore alcuna offerta, si procederà alla vendita in un unico lotto delle "Rimanenze finali di magazzino" della Piombo Sud, con le medesime modalità descritte nel disciplinare di vendita, applicando una riduzione del 20% al prezzo base assunto nella precedente vendita.

Nell'ipotesi in cui, a seguito di ripetuti esperimenti di vendita deserti, il prezzo base dovesse stabilirsi al di sotto del limite di € 60.000, lo scrivente si riserva di valutare la possibilità di affidare la vendita dei beni a Società specializzate nell'acquisizione e rivendita di attrezzature industriali e di *remarketing* di impianti, macchinari e attrezzature provenienti da liquidazioni volontarie e procedure concorsuali.

Concludendo, si ritiene opportuno precisare che, nel presente documento, non vengono indicate le modalità di (eventuale) liquidazione delle ulteriori voci dell'attivo di stato patrimoniale (come risultanti dal bilancio al 31/12/2012), per le quali la società ha indicato, nella proposta di concordato, un presumibile valore di realizzo pari a zero (€ 0,00).

Si fa riferimento alle seguenti poste di bilancio:

☐ c.3) **titoli ed obbligazioni**

Valore di iscrizione nel bilancio al 31/12/2012: € 35.981,65

Valore attribuito nella proposta di concordato: € 0,00

☐ c.4) **depositi cauzionali**

Valore di iscrizione nel bilancio al 31/12/2012: € 12.881,42

Valore attribuito nella proposta di concordato: € 0,00

Per tali voci lo scrivente ha già richiesto al legale rappresentante della Piombo Sud di voler fornire maggiori informazioni in merito alla loro composizione, all'origine dei crediti ed al rapporto sottostante.

All'esito di tali risposte, lo scrivente si riserva di depositare un supplemento al presente programma per determinare le modalità di liquidazione.

Con osservanza.

Roma, Tivoli, lì 30 giugno 2014

Il commissario liquidatore

dott. Massimo Marchetta

TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI

Sezione Fallimentare

C.P.: **PIOMBO SUD srl in liq.ne** (n. 6/2012)

Giudice Delegato : **Dott. F. SCOLARO**

Commissario Giudiziale: **Avv. A. SANSONETTI**

Liquidatore Giudiziale: **Dott. M. MARCHETTA**

PARERE DEL C.G.

sul PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

La sottoscritta, Commissario Giudiziale del C.P. come da epigrafe, nominata con decreto del Tribunale di Tivoli in data 29.03.2013 ed accettazione della carica in data 3.04.2013,

PREMESSO

che in data 23 ottobre 2013 l'intestato Tribunale nominava il Dott. Massimo Marchetta quale Liquidatore Giudiziale del C.P. Piombo Sud srl in liq.ne;
che con successivo Decreto del 13 maggio 2014 il Tribunale, *ritenuto la necessità -ad integrazione del precedente Decreto di Omologa- che il Liquidatore Giudiziale proceda con la massima urgenza alla liquidazione dei beni, con fissazione di modalità e tempi*, determinava precise condizioni;
che il Dott. Marchetta ha depositato in data 30 giugno 2014 il proprio Programma di Liquidazione;
che il Sig. Giudice Delegato, con Suo provvedimento del 15 luglio 2014

disponeva la trasmissione al C.G. ed al CdC per loro eventuali osservazioni, giusta quanto disposto dall'art. 104 ter, l^a c., L.F.-

-*-*-**_

Si premette ancora:

-già nella memoria ex art. 172 L.F., la sottoscritta rilevava:

“Naturalmente, tutto dipenderà dalla futura conservazione dei valori sia attivi che passivi che concorrono a formare la situazione patrimoniale della Piombo Sud, dal recupero dei crediti vantati dalla Società debitrice e dalle vendite prospettate...” Il Commissario evidenzia, quindi, che nella fattispecie, permangono in capo alla Procedura di C.P. tutti i rischi e le incertezze legati alla vendita ed al suo effettivo realizzo”.

-Nelle more del deposito della Relazione ex art. 180 L.F., venivano rilevati aspetti preoccupanti circa costi di gestione e successivi non previsti nel Ricorso, né sussisteva una previsione di “Fondo Oneri” nell'ultimo Bilancio depositato.

Così, quindi, si motivava: *“La prosecuzione della locazione (affitto di azienda), che sarebbe dovuta cessare al 13 maggio 2013, risulta più che sufficiente alla copertura dei costi di gestione. Siffatto valore, non solo è stato preservato, ma costituisce anche una delle voci più importanti dell'attivo patrimoniale quale flusso di “Cassa”. Locazione oggi cessata.*

Pertanto, *"...evidenziata la necessità che si prosegua con grande attenzione e determinazione nella politica di contenimento dei costi"*
... Risultava medesima necessità di procedere celermente alla liquidazione dei beni.

**_*_*_*_

Dal tenore del PdL, il Dott. Marchetta ha ritenuto opportuno precisare di aver incontrato una particolare difficoltà nella redazione dell'atto, determinata principalmente dalla parzialità delle informazioni economiche-contabili, messe a disposizione dell'organo amministrativo della Società.

Il sottoscritto Commissario Giudiziale esprime il proprio parere favorevole alle modalità indicate nel PdL depositato e conforme al Piano, chiedendo:

- A) che se ne dia immediata esecuzione, sia per quanto attiene alla vendita degli immobili, sia soprattutto per i beni oggetto di svalutazione (Marchio, beni strumentali e magazzino);
- B) che venga indicata l'eventuale convenienza di procedere mediante sottoscrizione di un contratto di licenza d'uso del Marchio per un tempo determinato (nel rispetto dei tempi indicati per la liquidazione), alternativamente alla vendita;
- C) che il Dott. Marchetta indichi come intende procedere all'esito della vendita ribassata, avendone data previsione solo per i beni di magazzino, strumentali e per i crediti;
- D) che, in particolare, per il recupero dei crediti, si proceda intanto con

la massima urgenza e celerità a quelli di cui si è già in possesso della dovuta documentazione (ad es: c/ PS srl per i canoni di locazione e vendita merci);

E) che venga puntualmente depositata ed inviata una Relazione semestrale sull'andamento della Liquidazione che la sottoscritta provvederà ad inserire nel Sito della Procedura.

E' altresì parere (e tanto si sottopone) che, al fine di contenere i costi ed ottimizzare le vendite, il L.G. valuti l'opportunità di utilizzare, contestualmente, alternativamente, ovvero successivamente al primo ribasso, il metodo della vendita telematica, tramite sito www.astetelematiche.it in qualità di gestore della vendita (www.tribunale.roma.it, www.giustizia.lazio.it, www.astegiudiziarie.it).

E' notorio come, tale modalità di vendita, consentita dal D.L. n. 193/2009 convertito in Legge n. 24/2010, consiste in un procedimento tecnologico basato sulla rete internet, in base al quale i soggetti abilitati, possono partecipare alla vendita (in tempo reale o a tempo prestabilito) secondo specifiche regole, riducendo notevolmente i tempi di Procedura con una assenza di costi e nelle previsioni del PdL.

Aste telematiche, è in grado anche di inviare ad un campione di destinatari, specifici del settore, dando massima diffusione della vendita.

Si rimane a disposizione per quanto possa occorrere.

Con osservanza

Il Commissario Giudiziale



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
-Ufficio Fallimentare-

Concordato preventivo 6/2012

All'udienza del 16.9.2014, davanti al dr. Fernando Scolaro, sono presenti il Commissario giudiziale Avv. Sansonetti e il Liquidatore dott. Marchetta.

Assunti i chiarimenti in merito al programma di liquidazione, esaminato il parere del Commissario, il dott. Marchetta condivide le richieste e le proposte del Commissario giudiziale, e si impegna a fissare le prime aste nei termini minimi necessari per il compimento delle formalità prescritte.

Il Giudice

Dato atto che il Liquidatore nella sua relazione invitata telematicamente in data 15.9.2014, rappresenta che il Comitato dei creditori è stato avvisato circa il programma di liquidazione e non ha presentato osservazioni.

Approva il programma di liquidazione in data 30.6.2014 e ne autorizza il compimento degli atti ad esso conformi.

Il Giudice delegato (Dr. Fernando SCOLARO)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Ogg 17 SET 2014

L'Assistente Giudiziario
Silvia Baccanini

